

OGGETTO: informativa ambientale 08/14

Data: 14/02/14

AVVIO OPERATIVITA' SISTRI

Gentili Clienti ,

Cerchiamo di fare chiarezza su un argomento che tanto chiaro non è , la gestione dei rifiuti agricoli e il SISTRI.

Da quando è stato emanato il decreto che istituiva il SISTRI nel dicembre del 2009 sono state prodotte 17 modifiche e integrazioni sotto forma di decreti ministeriali, decreti legislativi, decreti legge.

Cerchiamo ora di capire le ultime modifiche che sono state apportate per gli imprenditori agricoli.

Con la conversione in legge (L125/2013) del Decreto Legge 101/2013 sono state approvate alcune semplificazioni riguardanti due aspetti rilevanti .

Il primo aspetto si riferisce alla tenuta dei registri di carico e scarico che, **per gli imprenditori agricoli** , potrà essere assicurata attraverso la conservazione per tre anni del formulario di identificazione o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) oppure con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti se l'imprenditore agricolo è all'interno di un circuito organizzato di raccolta o di un accordo di programma.

Il secondo aspetto rilevante riguarda l'esonero dall'iscrizione all'albo gestori ambientali. La nuova norma dispone l'esonero dall'iscrizione per gli imprenditori agricoli (di cui all'art. 2135 del Codice Civile) che trasportano i rifiuti da essi prodotti nell'ambito del territorio regionale o provinciale dove ha sede l'impresa, ai fini del conferimento dei rifiuti stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta o accordo di programma. La norma si riferisce a tutti i rifiuti agricoli prodotti, indipendentemente dalla quantità e dal fatto che siano pericolosi o no”.



E' necessario però far notare che mentre **l'esonero** per gli imprenditori agricoli **dall'iscrizione all'albo gestori ambientali** è attualmente in vigore (d.lgs 152/06 art 212 c.19 bis) , **l'esonero della tenuta dei registri di carico e scarico** attraverso la conservazione per tre anni dei formulari o scheda sistri (d.lgs 152/06 art 190) non è ancora in vigore , in quanto la sostituzione dell'art 190 ad opera del Dlgs 205/2010 entra in vigore il **1 agosto 2014**, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3-bis, DI 101/2013 convertito dalla legge 125/2013.

Infine il D.I 101/2013 **non chiarisce la questione spinosa dell'iscrizione al SISTRI** da parte degli imprenditori agricoli, pertanto se non verranno apportate modifiche entro il termine dell'entrata in vigore del SISTRI (03/03/2014), **gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi saranno obbligati ad aderirvi, e dal 01 agosto 2014 potranno usufruire dell'esonero della tenuta dei registri di carico e scarico solo per la parte riguardante i rifiuti NON pericolosi.**

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi al tecnico Valentina Ghelli i cui riferimenti sono:
ghelli@rely-on.it , Tel 331/7567141

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti .

Valentina Ghelli



Cristiano Battelli

